

Notaio GIOVANNA BASILE

Via Fra Giovanni Angelico, 52

50121 FIRENZE

Tel. 055 667170 - Fax 055 671391

Reg.to a FIRENZE 2

il 24/11/2010

N. 2408 15

Con € 168,00

N. 22.214 di repertorio

N. 10.579 di raccolta

Costituzione di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici novembre duemiladieci, in Firenze, via Fra' Giovanni Angelico n.52, nel mio studio.

Avanti di me, Dott. Giovanna Basile, notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti:

- D'ANNA Ernesto, nato a Napoli il giorno 16 dicembre 1960 domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della:

- Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (in sigla FENEAL) UIL della Toscana, con sede legale in Firenze via Corcos n.15, codice fiscale 94072630489; in qualità di Segretario Regionale della stessa; a questo atto autorizzato giusta delibera della Direzione Regionale in data 15 ottobre 2010;

- BANI Massimo, nato a Pontedera il giorno 15 luglio 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della:

- Federazione Sindacale Regionale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (in sigla F.I.L.C.A.) CISL della Toscana, con sede legale in Firenze via Benedetto Dei n.2/a, codice fiscale 94007980488; in qualità di Segretario Generale della stessa, a questo atto autorizzato giusta delibera del Comitato Esecutivo del 20 ottobre 2010;

- LEDDA Antonio, nato a Roma il giorno 8 gennaio 1958, domiciliato per la carica ove appresso; il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della:

- Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive (in sigla FILLEA) CGIL della Toscana, con sede legale in Firenze via Pier Capponi n.7, codice fiscale 94050720484

in qualità di Segretario Generale della stessa, a questo atto autorizzato giusta verbale del Comitato Direttivo della stessa in data 8 marzo 2010.

I comparenti, della cui identità personale sono certa, con questo atto stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra le federazioni FENEAL-UIL della Toscana, FILCA-CISL della Toscana e FILLEA-CGIL della Toscana, una associazione denominata:

ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI DELLA TOSCANA R.L.S.T.

2) L'Associazione ha sede in Firenze, via Valdipesa n.6/7.

3) L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di favorire e rafforzare la tutela, la sicurezza e la salute dei



Notaio Giovanna Basile, Via Fra Giovanni Angelico, 52, 50121 Firenze, Tel. 055 667170 - Fax 055 671391

lavoratori del settore edile sia in cantiere che su altro luogo di lavoro, attraverso la strutturazione di un sistema di sicurezza presente sul posto di lavoro stabile ed organizzato, per il settore edile della Regione Toscana al fine di attivare anche un sistema migliore ed efficace in termini di informazione e divulgazione delle esistenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e fornendo ai lavoratori del settore certezze operative e punti di riferimento validi per garantire la piena ed efficace applicazione del T.U. Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 n.81 articoli 47, 48, 50 ed altre successive norme di analogo fine e contenuto; favorire contatti tra le Organizzazioni Sindacali di categoria per la discussione dei problemi connessi alla sicurezza del lavoro, per la migliore programmazione di attività e misure correlate alla sicurezza.

L'associazione retribuirà con le proprie disponibilità derivanti dall'accordo fra CNA COSTRUZIONI TOSCANA, CONFARTIGIANATO COSTRUZIONI TOSCANA, ARCPL LEGACOOP, ANIEM TOSCANA, CASARTIGIANI TOSCANA e le Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della Toscana siglato in data 1° ottobre 2010, i soggetti designati dalle Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della Toscana per esercitare le funzioni contemplate e assegnate alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per le Imprese Edili della Regione Toscana iscritte e versanti alla Cassa Edile Regionale Toscana. A tal fine potrà altresì utilizzare lavoratori posti in distacco sindacale ai sensi della L. 300/70. Detti R.L.S.T. della Cassa Edile Regionale Toscana, che eserciteranno le attribuzioni previste dal Testo Unico D. Lgs del 9 Aprile 2008 n. 81 Art. 47, 48, 50 e norme successive, rappresenteranno i lavoratori presso le Imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro e realizzeranno in collaborazione con i responsabili delle Imprese un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

4) La durata della associazione è illimitata.

5) L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio terminerà il trentuno dicembre duemiladieci.

6) Il fondo dell'Associazione è costituito:

- dalle risorse accantonate tramite le modalità stabilite nel richiamato accordo sindacale del 1 ottobre 2010;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione stessa;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle somme che, a qualsiasi titolo e previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate ad entrare nel patrimonio dell'associazione;
- da eredità, donazioni e legati;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali,

di enti e di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- dalle erogazioni liberali degli Associati;

- da altre fonti di finanziamento approvate dal Consiglio di amministrazione;

- da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione;

- da titoli di stato o garantiti dallo Stato e interessi di investimenti, titoli, fondi assicurativi o pensionistici.

Il fondo, così come sopra definito, si intende destinatario dell'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente.


E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

7) L'Associazione è regolata oltre che dalle presenti regole anche da quelle contenute nello Statuto Sociale composto da quindici articoli che, previa lettura da me datane ai comparenti e approvazione dei medesimi, qui allego sub "A", firmato come per legge.

8) Ai sensi dell'art.10 dello Statuto Sociale l'Associazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, tutti nominati pro-quota dagli associati. Al Consiglio di Amministrazione sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che non risultino, per legge o Statuto, attribuiti ad altro organo. I consiglieri restano in carica tre anni e comunque fino alla loro eventuale sostituzione anticipata e sono rieleggibili. In ogni caso il primo mandato come Consiglio di Amministrazione e come Presidente sarà esaurito all'approvazione del primo bilancio d'esercizio. La legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con firma congiunta di almeno un altro componente del Consiglio, e nei limiti dei poteri ad esso conferiti secondo le norme dello Statuto Sociale.

I comparenti nominano il Consiglio di Amministrazione nella persona dei signori D'Anna Ernesto per la FENEAL-UIL TOSCANA, Bani Massimo per la FILCA-CISL TOSCANA e Ledda Antonio per la FILLEA-CGIL TOSCANA. Designano come presidente il signor D'Anna Ernesto e come membro delegato alla firma congiunta il signor Bani Massimo. I suddetti signori dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi nei casi di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge.

9) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della



associazione.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami ed approvano, occupa sei pagine e parte della settima di due fogli e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquanta.

F.to: Massimo Bani

" - Ernesto D'Anna

" - Antonio Ledda

" - DOTT.GIOVANNA BASILE NOTAIO

Allegato "A" al rep.n.22.214 racc.n.10.579

STATUTO

della ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI DELLA TOSCANA R.L.S.T.

1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita tra le organizzazioni sindacali "FENEAL UIL TOSCANA, FILCA CISL TOSCANA e FILLEA CGIL TOSCANA una libera associazione denominata:

ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI DELLA TOSCANA R.L.S.T..


2) L'Associazione ha sede in Firenze, via Valdipesa n.6/7.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

4) L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di favorire e rafforzare la tutela, la sicurezza e la salute dei lavoratori del settore edile sia in cantiere che su altro luogo di lavoro, attraverso la strutturazione di un sistema di sicurezza presente sul posto di lavoro stabile ed organizzato, per il settore edile della Regione Toscana, al fine di attivare anche un sistema migliore ed efficace in termini di informazione e divulgazione delle esistenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e fornendo ai lavoratori del settore certezze operative e punti di riferimento validi per garantire la piena ed efficace applicazione del T.U. Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 Art. 47, 48, 50 ed altre successive norme di analogo fine e contenuto; favorire contatti tra le Organizzazioni Sindacali di categoria per la discussione dei problemi connessi alla sicurezza sul lavoro, per la migliore programmazione di attività e misure correlate alla sicurezza.

L'Associazione retribuirà, con le proprie disponibilità derivanti dall'accordo tra la CNA COSTRUZIONI TOSCANA, CONFARTIGIANATO COSTRUZIONI TOSCANA, ARCPL LEGACOOP, ANIEM TOSCANA e CASARTIGIANI TOSCANA e le Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della Toscana siglato in data 1° ottobre 2010, i soggetti designati dalle Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della Toscana per esercitare le funzioni contemplate e assegnate alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per le Imprese Edili della Regione Toscana iscritte e versanti alla Cassa Edile Regionale Toscana.

A tal fine potrà, altresì, utilizzare lavoratori posti in distacco sindacale ai sensi della Legge 300/70. Detti R.L.S.T. della Cassa Edile Regionale Toscana, che eserciteranno le attribuzioni previste dal testo Unico Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 art.47, 48, 50 e norme successive, rappresenteranno i lavoratori presso le Imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro e realizzeranno in collaborazione con i responsabili delle Imprese un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.



5) Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle risorse accantonate tramite le modalità stabilite nel richiamato accordo sindacale del 1° ottobre 2010;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione stessa;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle somme che, a qualsiasi titolo, e preve le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate ad entrare nel patrimonio dell'associazione;
- da eredità, donazioni e legati;
- dai contributi dello Stato delle Regioni, di Enti locali, di Enti e di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutarie;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle erogazioni liberali degli associati;
- da altre fonti di finanziamento approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazione;
- da titoli di stato o garantiti dallo stato e interessi di investimenti, titoli, fondi assicurativi o pensionistici.

Il fondo, così come sopra definito, si intende destinatario dell'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

6) Gli associati dell'associazione sono le Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della Toscana. Gli associati partecipano alle attività sociali, adottando comportamenti improntati all'assoluta correttezza e buona fede, sia nei confronti degli aderenti, sia al di fuori dell'Associazione.

Nell'ipotesi in cui da parte dei soggetti designati dalle Organizzazioni Sindacali, come previsto all'Art.4 siano messi in atto comportamenti difformi dalle finalità contenute nel presente Statuto e definite dalla legislazione vigente, le Organizzazioni Sindacali sostituiranno tempestivamente gli stessi a garanzia del funzionamento e della trasparenza delle attività proprie della figura del R.L.S.T.

7) Gli associati si impegnano, al momento dell'ammissione e successivamente per ogni anno sociale a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi sociali; sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dal-

l'Associazione; partecipano alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'associazione. Tutti gli associati sono portatori del buon nome dell'associazione.

Nessun associato può utilizzare a titolo personale ed in qualunque sede il nome dell'associazione; l'eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può essere data solo per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Tutti gli associati hanno diritto al voto e ad ogni associato spetta un solo voto.

Gli associati nomineranno pro-quota i componenti del Consiglio di Amministrazione.

8) Sono organi dell'Associazione:


- l'assemblea degli Associati,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente,
- l'Organo di controllo.

9) L'assemblea degli associati è costituita dai rappresentanti nominati pro-quota da FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della Toscana.

- Le assemblee sono sia ordinarie che straordinarie.
- L'assemblea degli associati deve essere convocata in via Ordinaria almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- La convocazione delle assemblee è effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A/R, oppure tramite telefax, oppure tramite e.mail oppure telegramma contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione con un termine di preavviso di almeno giorni quindici rispetto alla data fissata per la riunione.
- Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L'assemblea è altresì convocata su richiesta scritta e motivata di almeno due associati.

I compiti dell'assemblea sono:

- Nominare il Presidente designato ai sensi dell'art.11;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario;
- Approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione;
- Approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Nominare pro-quota e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nominare l'organo di controllo;
- Stabilire una eventuale composizione diversa del Consiglio



di Amministrazione;

- Deliberare sull'eventuale rimborso delle spese da liquidare agli organi Sociali.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno due/terzi degli Associati.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta lo stesso Consiglio di Amministrazione o almeno un/terzo degli Associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- Approvazione e modificazione dello statuto sociale,
- Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- Argomenti di carattere straordinario sottoposti a sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
- Scioglimento dell'Associazione;
- Modalità di liquidazione e devoluzione del Fondo comune dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibererà in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Le assemblee non convocate in base alle formalità previste si considerano comunque valide qualora in tali riunioni siano presenti tutti gli Associati e l'intero Consiglio di Amministrazione e, se presente, almeno un membro dell'organo di controllo.

Le assemblee degli Associati sono convocate dal Consiglio di Amministrazione in qualunque luogo.

10) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri Effettivi, compreso il Presidente, nominati in numero paritetico da ciascuna delle Federazioni Associate.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. La designazione del Presidente avviene tra i componenti del Consiglio di Amministrazione effettivi. I consiglieri restano in carica per tre anni e comunque fino alla loro eventuale sostituzione anticipata e sono rieleggibili. In ogni caso il primo mandato del Consiglio di Amministrazione sarà esaurito all'approvazione del primo Bilancio d'esercizio. E' facoltà delle Organizzazioni Sindacali socie dell'Associazione revocare, in qualsiasi momento, i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del loro mandato. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri, i nuovi consiglieri saranno nominati dall'assemblea tra i membri delle parti sociali che avevano il consigliere o i consiglieri venuti a mancare. Il consigliere nominato in sostituzione dure-



rà in carica sino al termine del mandato inizialmente previsto per il consigliere sostituito. Qualora venga meno o sia revocata la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto dalla carica e l'assemblea dovrà immediatamente provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che non risultino, per legge o Statuto, attribuiti ad altro organo.

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:


- nominare il presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea;
- redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare sull'impostazione dell'attività associativa e sui programmi formativi legislativi, giuridici, culturali, economici ed organizzativi dell'Associazione;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati. Detti regolamenti non potranno contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente statuto;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea degli associati;
- accettare contributi, doni ed elargizioni a favore dell'Associazione.

Il consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, a mezzo lettera raccomandata A/R, oppure tramite telefax, oppure tramite e.mail o telegramma inviata almeno sei giorni prima della riunione contenente indicazioni sull'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione.

Inoltre sarà convocato ogni qualvolta se ne presenti la necessità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con le modalità di cui sopra. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si terranno di regola presso la sede della stessa e, in casi particolari, in luoghi diversi indicati nell'avviso della convocazione. Per l'adozione di delibere del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di tutti i consiglieri e delibera all'unanimità.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei propri componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. Gli amministratori dell'associazione non hanno diritto a nessun compenso.

11) Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea degli associati, su designazione e rotazione tra ciascuna Organizzazione Sindacale e dura in carica tre anni. In ogni caso il primo mandato del Presidente si esaurirà, come per il Consiglio di Amministrazione all'approvazione del primo Bilancio d'Esercizio.



La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente, ma i poteri di firma per impegnare l'associazione spettano al Presidente ed almeno un altro dei consiglieri con firma congiunta, questo consigliere viene nominato dall'Assemblea al momento dell'elezione del Presidente.

I compiti del presidente sono:

- sovrintendere all'attività sociale, in conformità delle delibere dell'assemblea degli associati;
- convocare e presiedere l'assemblea degli associati e dei rappresentanti delle parti sociali;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- controllare la validità delle riunioni eventualmente nominando di volta in volta un segretario che redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente;
- curare l'esecuzione degli atti deliberati.

In caso di inadempimento del Presidente le sue funzioni di convocazione e di Presidenza dell'assemblea degli associati e del Consiglio di Amministrazione saranno assunte dal consigliere che sarà designato dagli associati.

12) L'organo di controllo, qualora nominato, è composto da un collegio sindacale di tre membri effettivi.

L'organo di controllo durerà in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora nominato, il collegio sindacale nomina al suo interno il Presidente.

L'organo di controllo esercita le attribuzioni ed ha i doveri di cui agli art.2403, 2404, 2407 del Codice Civile.

L'organo di controllo ha il compito di esercitare la vigilanza sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione e di redigere la relazione annuale sul rendiconto.

13) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2010.

Il bilancio d'esercizio, costituito dalla Situazione Patrimoniale e dal Conto Economico, deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato Economico dell'esercizio, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi e gli schemi previsti dagli art.2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'associazione.

14) L'Associazione si estingue:

- per delibera dell'Assemblea totalitaria adottata all'unanimità;
- per altre cause previste dall'art.27 del Codice Civile.

Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole della totalità degli associati.

In caso di estinzione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che sarà destinato all'Ente e/o alle persone che saranno designate da delibera unanime dell'assemblea totalitaria o, in difetto di accordo dell'assemblea, dalla concorde volontà delle parti sociali, tra soggetti che perseguono scopi analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


15) Per tutto quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica e si applicheranno le disposizioni contenute nell'art.36 e seguenti del Codice Civile.

F.to: Massimo Bani

" - Ernesto D'Anna

" - Antonio Ledda

" - DOTT.GIOVANNA BASILE NOTAIO



.=.=.=.=.=.=.=..

Copia conforme all'originale, conservato nei miei atti, firmata come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti, in fogli ~~sette~~.

Firenze, 26 NOVEMBRE 2010

Usc. Giovanni B...

nd...

